SCHEMA TIPO CONVENZIONE TIROCINI CAPO II DPReg. 19 marzo 2018 n. 57/Pres.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO

DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

In base al "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" adottato con DPReg n. 57 del 19 marzo 2018.

TRA (indicare le generalità del soggetto promotore), con sede legale in ______, d'ora in poi denominato "soggetto dal/la promotore", rappresentato signor/ra ______, nato/a a _____ il _____ in qualità di _____, (indicare la qualifica del rappresentante legale), Ε _____ (indicare le generalità del soggetto ospitante), con sede legale in _____ via ______, n. _____, eletto anche quale domicilio per ogni e qualsiasi comunicazione tra le parti. codice fiscale ______, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal/la signor/ra nato/a a

			il			in	qualità	di
			, (indica	re la qualifi	ca del rappres	entante l	egale)	
			E					
				(indicare	le generalità	del terzo) finanziat	tore,
qualora previsto),	con sede l	egale in						
via					, n		eletto an	ıche
quale domicilio p	er ogni e q	ualsiasi comun	icazione tra le	parti.				
codice fiscale .			, d'oı	ra in poi	denominato	"terzo	finanziato	ore",
rappresentato	dal/la	signor/ra					nato/a	a
			il			in	qualità	di
			, (indic	are la quali [,]	fica del rappre	sentante	e legale)	

PREMESSO CHE

- il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo, l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione delle persone.
- il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura quale rapporto di lavoro.
- i tirocini formativi non possono sostituirsi ai tirocini professionali nel senso che non è possibile regolare con la forma del tirocinio extracurricolare il tirocinio che consente l'accesso alle professioni regolamentate. L'oggetto del piano formativo individuale (PFI) dei tirocini attivabili in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate non può prevedere le attività tipiche ovvero riservate alla professione.
- la Regione Friuli Venezia Giulia al fine di valorizzare l'istituto del tirocinio ha disciplinato la materia adottando con decreto del Presidente della Regione n. 57 del 19 marzo 2018 il "Regolamento per l'attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del

- lavoro)" di seguito denominato "Regolamento", che costituisce il presupposto della presente convenzione e che si intende integralmente richiamato.
- Le disposizioni del presente regolamento rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1.	La presente convenzione ha per oggetto l'attivazione di n tirocini. (nel caso di più tirocin
	non attivabili contemporaneamente indicare l'arco temporale nel quale verranno realizzati).
2.	La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo nei limiti previst
	dall'art. 3 del Regolamento.
3.	Le Parti sottoscrittrici della convenzione vengono denominate: soggetto promotore, soggetto
	ospitante e, se presente, terzo soggetto finanziatore.
4.	La presente convenzione decorre dal fino al Il termine della
	convenzione potrà essere modificato a seguito di eventuali sospensioni o proroghe che dovranno
	essere comunicate formalmente e faranno parte integrante della presente convenzione. La
	motivazione della modifica dovrà essere esplicitata nella comunicazione stessa.
5.	Tutte le spese relative alla presente convenzione, nonché imposte/tasse, nessuna esclusa ed

Art. 2 - Obblighi del soggetto promotore

eccettuata, restano a totale carico del soggetto ospitante senza diritto a rivalsa.

- 1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del Piano Formativo Individuale (PFI) di cui all'articolo 8 del Regolamento.
- 2. Il soggetto promotore è tenuto a:

6. ... (eventuali ulteriori specifiche).

a) offrire il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative per favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio:

- b) offrire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- c) individuare un tutor responsabile dell'aspetto organizzativo dell'attività di tirocinio, che svolga i compiti previsti dall'art. 7 del Regolamento;
- d) gestire le procedure amministrative collegate alla realizzazione del tirocinio. In tale ambito rientra anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione e vidimato dal soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio;
- e) predisporre il PFI, partecipare alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e il rilascio dell'Attestato finale;
- f) effettuare un'azione di presidio sulla qualità dell'esperienza e dell'apprendimento e contribuire al monitoraggio territoriale sull'andamento dei tirocini;
- g) esegue attività di vigilanza e controllo;
- i) trasmettere il PFI alla struttura regionale competente in materia di politiche della formazione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla struttura stessa, nonché comunicare alle strutture regionali interessate, l'avvio la conclusione nonché eventuali sospensioni o interruzioni del tirocinio;
- I) segnalare al soggetto ospitante dell'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché la segnalazione ai competenti servizi ispettivi dei casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.
- 3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita dal tutor designato dal soggetto promotore e dal tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Nel caso di prolungata assenza o di impedimento di uno dei tutor è compito del rispettivo designatore nominare un sostituto.

Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale si realizza il tirocinio.

- 2. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture site nella Regione Friuli Venezia Giulia soggetti in tirocinio in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento.
- 3. Per poter procedere all'attivazione di tirocini il soggetto ospitante deve rispettare le condizioni previste all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del Regolamento.
- 4. Il soggetto ospitante è tenuto a:
 - a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
 - b) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), inoltre, se prevista, al tirocinante deve essere garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo D.lgs 81/2008; garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
 - c) designare un tutor del soggetto ospitante che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio. In caso di assenza del tutor va individuato un suo sostituto;
 - d) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie come previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera d), del Regolamento;
 - e) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
 - f) trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni effettuate afferenti al tirocinio (es. richieste di proroga, interruzione, infortuni);
 - g) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
 - h) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
 - i) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.
 - I) collaborare con il tutor del soggetto promotore durante le attività di vigilanza e controllo mettendo a disposizione tutte le informazioni richieste.
- 5. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato

rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

Art. 4 – Garanzie assicurative e modalità di attivazione

1.	Ad	ogni	tirocinante	deve	essere	garantita	l'assicurazione	presso	l'Istituto	Nazionale	per
	ľAss	sicuraz	ione contro	gli Info	rtuni sul	Lavoro (IN	AIL), e presso ido	onea com	npagnia as:	sicuratrice p	er la
	resp	onsab	oilità civile ve	erso i te	rzi.						
2.	Ai se	ensi de	ell'articolo 1	1 del Re	golamer	nto gli obbli	ghi di copertura	assicurat	iva INAIL e	per la	
	resp	onsab	oilità civile ve	erso terz	zi sono a	carico di				_ in qualità	di
								(i	ndicare se	soggetto	
	ospi	tante,	soggetto p	romotor	re o terzo	o finanziato	re).				
3.	II tir	ocinio	viene attiva	to nel ri	spetto d	elle condizi	oni dettate dall'a	articolo 9	del Regola	amento.	
				Art. 5 -	- Obblig	hi di corre	sponsione dell'	indennit	à		
	1.	Ai se	nsi dell'arti	colo 13	del Re	golamento,	ai tirocinanti v	viene cor	risposta u	ına indennit	à di
		parte	cipazione al	tirocini	0.						
	2.	L'inde	ennità di p	artecipa	zione p	er i tirocir	i attivati ai se	nsi della	presente	convenzior	ne è
		corris	posta dal/d	ai segue	ente/i so	oggetto/i:					
								con le	seguenti r	modalità:	
									Jeguentin	nodanta.	
	3.	L'inde	ennità su ba	se mens	sile spet	ta per inter	o a fronte di una	partecip	azione mir	nima del 709	ъ. Se

Art. 6 – Comunicazioni

giorni di effettiva presenza.

la partecipazione è inferiore al 70%, al tirocinante viene corrisposta l'indennità in proporzione ai

1. Il soggetto ospitante effettua tutte le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 5, lettera f), del Regolamento.

2. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare ciascun progetto formativo alla Regione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione.

Art. 7 – Attestazione delle competenze

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore sulla base del PFI, del Dossier individuale e della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalle strutture regionali competenti in materia di politiche della formazione, un'attestazione finale di frequenza che attesta l'esperienza di apprendimento conseguita. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 al fine di agevolare la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

Art. 8 – Vigilanza e controllo

- 1. Il soggetto promotore è autorizzato a eseguire i sopralluoghi in loco ai fini del controllo del regolare svolgimento del tirocinio, soprattutto laddove siano segnalate problematiche o situazioni di criticità ed esegue altresì i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
- 2. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo dei competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) la Regione promuove la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio applicando le sanzioni di cui all'articolo 63, commi dal 2 bis al 2 septies, della legge regionale 18/2005.
- 3. Per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 92/2012, il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità è individuato, nell'ambito dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 2, sulla base di quanto previsto dalla convenzione.

Art. 9 – Tutela dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti e raccolti con il presente atto, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente convenzione viene sottoscritta.

.....

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente dal soggetto terzo finanziatore, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Digs. 82/2005
(Codice dell'amministrazione digitale).
Il soggetto promotore
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente dal soggetto promotore, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Dlgs. 82/2005 (Codice
dell'amministrazione digitale).
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE